

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00073

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2012 relativo alla istanza di ricusazione del collegio arbitrale proposta dal sig. Cristiano Doni nel procedimento introdotto dinanzi al TNAS con il ricorso n. 2151 del 15 settembre 2011,

DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di ricusazione per il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del procedimento di ricusazione del Collegio arbitrale nella controversia indicata in epigrafe;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica, nonché ai componenti dimissionari del collegio arbitrale per il tramite della segreteria del TNAS.

Così deciso in conferenza telematica il 17 aprile 2012.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 17 aprile 2012.

Il Segretario

F.to Alvio La Face